

## FSC® Nota d'Avviso

<b>ADVICE-40-005-20</b>	Approvvigionamento di co-prodotti nell'ambito del Regolamento (UE) n. 995/2010, "EU Timber Regulation".
<b>Riferimento normativo</b>	FSC-STD-40-005 V2-1 – Allegato 2.B.1
<b>Approvazione</b>	Approvato dal Comitato Esecutivo FSC al proprio 62° meeting in India, il 13 marzo 2013. Approvato emendato dal Direttore di Politica e Standard il 4 novembre 2015, a seguito delle decisioni assunte dal Comitato Esecutivo FSC al proprio 69° meeting in Malaysia, ad agosto 2015.
<b>Data d'entrata in vigore</b>	13 marzo 2013 Revisionato il 15 dicembre 2014 e 4 novembre 2015
<b>Data di scadenza</b>	Questa nota d'avviso scadrà al termine del periodo di transizione dalla versione V2-1 a V3-0 di FSC-STD-40-005.
<b>Termini &amp; definizioni</b>	<b>Co-prodotto:</b> Materiale prodotto durante il processo di trasformazione primaria di un altro prodotto (principale), a partire dallo stesso input (Fonte: FSC-STD-40-004 V2-1). <b>EUTR:</b> Regolamento (EU) n. 995/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che pongono in commercio sul mercato interno legno e prodotti da esso derivati (comunemente indicato come "EU Timber Regulation"). <b>EU-28:</b> Unione Europea composta dai 28 Stati membri: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, ed il Regno Unito.
<b>Background</b>	FSC riconosce le difficoltà nel controllare i co-prodotti per via della natura dei loro processi produttivi. Al fine di facilitare le analisi del rischio da parte delle aziende (fino a loro eliminazione) degli acquisti di co-prodotti, le aziende possono ricorrere alla seguente Nota d'Avviso.
<b>Nota d'avviso</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Campo d'applicazione: questa Nota d'Avviso è valida solo per le forniture di co-prodotti*.</li> <li>2. Le aziende certificate FSC-COC che sono localizzate in Paesi EU-28 sono autorizzate a classificare altri Paesi EU-28 come "a basso rischio" per la categoria 1 del Legno Controllato ("legno tagliato illegalmente") se vengono soddisfatte tutte le condizioni di questa Nota d'Avviso.</li> <li>3. Il tondame da cui hanno origine i co-prodotti è stato tagliato in un Paese EU-28.</li> <li>4. I co-prodotti vengono prodotti e forniti da un'azienda situata in un Paese EU-28.</li> <li>5. Al fornitore dei co-prodotti deve essere richiesto di fornire tutte le informazioni necessarie, come richiesto da EUTR e ADVICE-40-005-17.</li> <li>6. Un'azienda che approvvigiona co-prodotti e che ricorre a questa Nota d'Avviso deve concordare per iscritto di partecipare al programma FSC di verifica delle fibre (gli accordi devono essere inviati all'Unità FSC Assicurazione Qualità "Quality Assurance").</li> </ol> <p>* per i co-prodotti questa Nota d'Avviso sostituisce ADVICE- 40-005-09.</p>